

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Santena ad uso raffreddamento processo industriale, chiesta dalla Società 2 A S.p.A.

(pratica n. 023450 - codice utenza TO13448) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 3234 in data 1.6.2023; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-05456.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società 2 A S.p.A. - C.F. e P.IVA 00945440014, con sede legale nella Città di Torino, via San Quintino n. 28 e sede amministrativa in Comune di Borgaro T.se, Via Tetti dell'Oleo n. 9 - la concessione preferenziale, in forma precaria, per la derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso raffreddamento processo industriale (corrispondente all'uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima pari a 12,0 l/s e media di 0,317 l/s con un volume medio annuo di 10.000 mc, estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Santena come identificato in premessa (**nr. pr. 023450 - codice utenza TO13448**);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e per ulteriori 15 anni a decorrere dalla data del 10.8.2014, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di specificare che la derivazione dell'acqua dal pozzo in parola viene concessa in forma precaria, allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

(...omissis)